

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE

Per

La Dott.ssa Guendalina Paton (C.F. PTNGDL92A43H501R), nata a Roma il 3.1.1992, residente in Piazza della Madonna dei Monti 6, Roma – 00186, rappresentata e difesa dall’Avv. Carlotta Paton (C.F. PTNCLT93P56H501E - PEC: carlottapaton@ordineavvocatiroma.org), e dall’Avv. Filippo Profili (C.F. PRFFPP94C12H501I - PEC: filippoprofili@pec.it) entrambi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, in Via Agostino Depretis n. 86, giusta procura alle liti allegata al presente atto

- Ricorrente

contro

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del suo Ministro *pro tempore*, con sede legale in 00153 Roma Viale Trastevere n. 76/a, con domicilio digitale all’indirizzo pec: dgcom@postacert.istruzione.it (IpaPortale) elettivamente domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via Portoghesi n°12, (00186) – indirizzi pec: roma@mailcert.avvocaturastato.it - ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (IpaPortale)

Ufficio scolastico regionale per il Lazio – Direzione generale Ufficio IV, con sede in Via Frangipane, 41 - 00184 Roma in persona del suo Dirigente *pro tempore*, con domicilio digitale all’indirizzo pec: drla@postacert.istruzione.it (IpaPortale) elettivamente domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via Portoghesi n°12, (00186) – indirizzi pec:

(IpaPortale)

- *Resistenti*

e nei confronti di

- **La Dott.ssa Simona Bosco** [REDACTED]

[REDACTED], all'indirizzo di posta elettronica certificata s.bosco@pec.archrm.it estratto da Indice Nazionale dei Domicili Digitali ("INAD") quale docente che risulta essere in posizione quattordicesima (e ultima) nella graduatoria di merito dei vincitori del Concorso (classe di concorso A011 – Discipline letterarie e latino per la Regione Lazio), del Prot. n. m.pi. AOODRLA.REGISTRO DECRETI. R. 0001490 del 04.07.2025 e che verrebbe pregiudicata dall'esito favorevole del giudizio e, dunque, in caso di rettifica della graduatoria con la corretta attribuzione del punteggio in favore della Ricorrente come richiesto in ricorso

- nonché nei confronti di tutti i docenti che verrebbero pregiudicati dall'esito favorevole del giudizio

- *Controinteressati*

OGGETTO

Accertamento e/o declaratoria della nullità e/o di annullamento, previa sospensione dell'efficacia ed adozione di tutte le idonee misure cautelari, anche monocratiche, in parte qua - nei limiti dell'interesse della Ricorrente

- Del provvedimento Prot. n. m.pi. AOODRLA.REGISTRO DECRETI. R. 0001490 del 4.7.2025 (h.17.41) nonché per quanto occorrer possa di annullamento in parte qua del predetto decreto ex art. 21 nonies della L. 241/1990 [nonché per quanto occorrer possa del decreto Prot. n. m.pi.

AOODRLA.REGISTRO DECRETI. R. 0001511 del 13.08.2024], con il quale ai sensi dell'art. 12, comma 3 del DM 205 del 26 ottobre 2023 è stata aggiornata la graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso A011 – Discipline letterarie e latino per la Regione Lazio (doc. 2);

- Nonché della nota del 26.9.2025 dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio – Direzione generale Ufficio IV (doc.3) e di ogni altro antecedente, preordinato, successivo, consequenziale e comunque connesso nella parte in cui non prevede e/o non ammette la correzione integrale del punteggio della Ricorrente secondo il punteggio conseguito ed i titoli posseduti;
- Dei precedenti e presupposti: di tutti i decreti di aggiornamento - integrazione - modificazione pubblicati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito dalla loro istituzione al più recente ed impugnato decreto;

nonché per l'accertamento e la declaratoria

- del diritto della Ricorrente all'attribuzione ed al riconoscimento del maggior punteggio di complessivi 5 punti, ovvero 1,25 punti in più rispetto a quelli attribuiti - in seguito all'Istanza di autotutela della Ricorrente - con la recentissima (26.9.2025) Nota dell'Ufficio scolastico regionale sopra citata, per il titolo Master di I o II livello specificamente indirizzato all'acquisizione di competenze di Didattica dell'Italiano L2” e quindi ad un “Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all'allegato A del DM 25 febbraio 2016 n. 92”, come di recente integrato dal DM 130/2023;

e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

- delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di rettifica della graduatoria con relativo posizionamento della Ricorrente con il corretto punteggio complessivo di **211.25 punti** (anziché 210 punti), nella

posizione settima o in quella maggiore o minore che l'Ecc.mo Collegio riterrà provata o di giustizia;

nonché per la declaratoria

- anche in via cautelare, del diritto della Ricorrente a vedere modificato e corretto il proprio punteggio, secondo il punteggio ottenuto e i titoli posseduti.

PREMESSO IN FATTO CHE

- Con Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n.2575 del 6 dicembre 2023 è stato bandito il “Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi del decreto ministeriale 26 ottobre 2023 n. 205” (di seguito il “**Concorso**”);
- La Dott.ssa Paton partecipava al Concorso, sostenendo entrambe le prove (scritta e orale);
- Ad esito della prova scritta sostenuta in data 18.3.2024 presso la scuola “Ennio Quirino Visconti” di Roma, la Dott.ssa Paton conseguiva un punteggio di 94/100; la successiva prova orale veniva sostenuta in data 10.7.2024 presso il Liceo Classico D. Alighieri di Latina ad esito della quale conseguiva un punteggio di 94/100;
- Con riguardo alla valutazione dei titoli, la Commissione esaminava i titoli indicati nella domanda di partecipazione, in particolare:
 - i) B.4.13.2 Master Universitario di I livello o II livello corrispondente a 60 CFU con esame finale per il quale vengono attribuiti 1,25 punti e
 - ii) B.4.14 Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all'art. 3, comma 2 e all'allegato A DM 23 febbraio 2016, n.92 e di cui al DM 130 del 6 luglio 2023 per il quale vengono attribuiti 3,75 punti (doc.4)

- Tuttavia, la Commissione riconosceva solo il titolo indicato al punto B.4.13.2 attribuendo esclusivamente il punteggio di 1,25 e escludendo, inopinatamente, del tutto il Titolo di specializzazione B.1.14 (doc.4);
- La successiva graduatoria di merito dei vincitori del Concorso (classe di concorso A011 – Discipline letterarie e latino per la Regione Lazio) pubblicata con Decreto del Direttore Generale Prot. N. 0001511 del 13.8.2024 (che annullava e sostituiva un precedente decreto n.1499/2024), quindi non riportava la Dott.ssa Paton tra i vincitori; tale graduatoria risulta composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti riservati dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali (cfr. Decreto 0061706 del 5 settembre 2024);
- La Dott.ssa Paton, avendo conseguito ad entrambe le prove scritta e orale il punteggio di 94/100, ha superato il punteggio minimo di 70 punti per ciascuna prova previsto all'art. 6 del Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n.205 del 26 ottobre 2023; quanto ai titoli, l'attribuzione di 1,25 punti per il possesso dei titoli ha determinato l'attribuzione di soli 19,5 punti rispetto ai 50 punti massimi;
- Rilevato tuttavia che la Commissione Giudicatrice ha errato nell'attribuire 1,25 punti per i titoli in possesso della Ricorrente, in quanto:
 - 1) il DM 92/2016 come modificato dal DM 130/2023, contiene i criteri per il riconoscimento dei titoli ai fini dell'utilizzo del personale docente in compiti connessi all'insegnamento dell'italiano lingua seconda (Italiano L2). L'art 2 di tale Decreto precisa che viene riconosciuto quale titolo

di specializzazione in italiano L2, *“il possesso di master di I o II livello specificamente indirizzato all’acquisizione di competenze di Didattica dell’Italiano L2”*;

- 2) Ai sensi dell’Allegato A al DM 92/2016 come integrato dal DM 130/2023, il *“Master di I livello in Didattica dell’italiano lingua non materna”* istituito e attivato dall’Università per stranieri di Perugia integra a tutti gli effetti il previgente elenco contenuto nell’Allegato A del Decreto; (doc.5)
- Il Decreto 205 del 26 ottobre 2023 prevede all’art. 11 un richiamo all’Allegato B laddove vengono identificati i titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, e la ripartizione dei relativi punteggi; l’allegato B del predetto Decreto riporta al punto B.4.14 l’attribuzione di 3,75 punti per il *“Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all’art. 3, comma 2, e all’allegato A del DM 25 febbraio 2016 n. 92”*, che corrisponde esattamente a quello in possesso della Dott.ssa Paton;
 - Nessuna previsione del Bando esclude la possibilità che il superamento dello stesso corso venga conteggiato per due titoli diversi sia Master Universitario di I livello o II livello (1.25 Punti) sia come Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all’art. 3, comma 2 (3,75 punti);
 - Con istanza di autotutela del 24.09.2024, la Dott.ssa Paton aveva già segnalato l’errore nell’attribuzione dei punteggi. L’Ufficio scolastico regionale per il Lazio (di seguito l’**“Ufficio”**) con nota del 24.10.2024 si limitava ad affermare che *“La commissione, considerando il Master di I livello in Didattica dell’Italiano lingua non materna valutabile al punto B.4.13.2 (Master universitario di I livello o II livello, corrispondente a 60 CFU con esame finale),*

non ha riconosciuto lo stesso titolo a al punto B.4.14 (Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all'articolo 3, comma 2, e all'allegato A al DM 23 febbraio 2016, n. 92 e di cui al D.M. 130 del 6 luglio 2023) non ritenendo attribuibile il corrispondente punteggio di 3,75". (doc.6)

- È di tutta evidenza, dunque, come nella nota, l'Ufficio si riduceva a confermare l'attribuzione di solo uno dei Titoli, addirittura il punteggio inferiore (!) (1,25), senza tuttavia fornire una motivazione comprensibile che chiarisse la ragione della scelta;
- Pertanto, in risposta a tale comunicazione la Dott.ssa Paton replicava con nota del 7.11.2024, reiterando le motivazioni già contenute nell'istanza di autotutela del 24.9.2024, precisando che:
 - a) né nel DM 205 del 26.10.2023, né il suo Allegato B, né nel Bando del concorso del 6.12.2023, fosse esplicitamente indicato che lo stesso titolo non potesse essere valorizzato per due finalità distinte;
 - b) conseguentemente, il titolo ottenuto dalla Dott.ssa Paton fosse idoneo per più di una finalità
- In sostanza, si richiedeva di rivedere il punteggio attribuito alla Dott.ssa Paton
 - i) sia in quanto non erano stati valorizzati entrambi i titoli posseduti; ii) sia, in subordine, in quanto dei due titoli era stato valorizzato quello con il punteggio inferiore (1,25 punti invece di 3,75) (doc.7);
- A tale comunicazione del 7.11.2024 l'Ufficio non riteneva di rispondere né di adottare alcun provvedimento di rettifica dei punteggi attribuiti alla Dott.ssa Paton né, conseguentemente, di aggiornare la graduatoria;
- Successivamente, in data 25.7.2025 la Dott.ssa Paton presentava al competente Ufficio istanza di inserimento nella graduatoria allegata al decreto Prot. n. m.pi. AOODRLA.REGISTRO DECRETI. R. 0001490 del 4.7.2025 (h. 17.41),

nonché, in via subordinata, di annullamento in parte qua del predetto decreto ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, e per quanto occorrer possa del decreto Prot. n. m.pi. AOODRLA.REGISTRO DECRETI. R. 0001511 del 13.8.2024. Con tali decreti era stata aggiornata, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del DM 205 del 26 ottobre 2023, la graduatoria di merito della procedura concorsuale bandita con Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso A011 – Discipline letterarie e latino per la Regione Lazio (doc.8);

- La Ricorrente fondava la propria istanza su elementi di novità che rendevano attuale e concreto l'interesse all'inserimento, in particolare:
 - a) in una distinta procedura concorsuale, indetta con Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso A022, la Commissione, a seguito dell'invio di documentazione da parte della Ricorrente, tra cui una nota denominata "Normativa Master" che spiegava in sintesi la posizione dedotta *supra* (nonché nelle predette istanza del 24.09.2024 e del 07.11.2024) e le ragioni per le quali il titolo ottenuto dalla Dott.ssa Paton fosse idoneo per più di una finalità, convalidava entrambi i punteggi relativi al Master in didattica dell'italiano lingua non materna, sia B.4.13.2 per 1.25 punti che B.4.14 per 3.75 punti (cioè, 5 punti in totale)(Doc.9);
 - b) l'avvenuta adozione del Prot. n. m.pi. AOODRLA.REGISTRO DECRETI. R. 0001490 del 04.07.2025, con il quale è stata integrata del 30% la graduatoria degli idonei rispetto ai posti banditi in concorso. Ad esito di tale integrazione, qualora nel Concorso fossero stati convalidati entrambi i titoli (e come occorso nell'ambito della procedura concorsuale descritta al punto a) che precede, la Dott.ssa Paton avrebbe conseguito un punteggio complessivo di **211.25 punti, il che consentirebbe alla Dott.ssa Paton di accedere alla graduatoria degli**

idonei, collocandosi al settimo posto nella graduatoria integrativa(*cf*r doc.2);

- Tuttavia, con nota del 26 settembre 2025, l'Ufficio accoglieva solo parzialmente l'istanza, riconoscendo il punteggio di 3,75 punti per il titolo in questione (in luogo di 1,25), e determinando il punteggio complessivo della Ricorrente in 210 punti. Inoltre, l'Ufficio affermava che tale rettifica non determinasse alcuna variazione circa l'inserimento della candidata nella graduatoria integrata degli idonei del 30% (*cf*r doc.3), senza però fornire alla Ricorrente alcun dettaglio o documentazione sulla fondatezza di tale affermazione.
- Tuttavia, la suddetta nota:
 - a) si limitava ad attestare la rettifica, in accoglimento parziale, senza motivare in alcun modo le ragioni del mancato riconoscimento cumulativo del titolo – peraltro invece riconosciuto nella distinta procedura concorsuale;
 - b) concludeva che la rettifica non comportava alcuna variazione in graduatoria, senza in alcun modo illustrare le ragioni giuridiche e fattuali di tale affermazione.

MOTIVI

1. SULL'INTERESSE DELLA RICORRENTE AL PRESENTE RICORSO ED ALL'ANNULLAMENTO/NULLITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI

La Ricorrente ha indubbiamente un interesse diretto concreto ed attuale all'impugnazione degli atti di cui in epigrafe, poiché dall'erronea valutazione dei titoli dipende, in via immediata, la sua posizione nella graduatoria di merito

e, di conseguenza, la concreta possibilità di conseguire l'immissione in ruolo (classe di concorso A011 – Discipline letterarie e latino per la Regione Lazio). Più nello specifico, a seguito dell'adozione del Prot. n. m.pi. AOODRLA.REGISTRO DECRETI. R. 0001490 del 4.7.2025, è stata integrata del 30% la graduatoria degli idonei rispetto ai posti banditi in concorso.

Ad esito di tale integrazione, qualora nel Concorso fossero stati convalidati entrambi i titoli - come avvenuto nell'ambito della procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale prot. 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso A022, in cui la Commissione ha deciso di convalidare entrambi i punteggi relativi al Master in didattica dell'italiano lingua non materna - sia B.4.13.2 per 1.25 punti, sia B.4.14 per 3.75 punti, ovvero 5 punti complessivi - la Dott.ssa Paton avrebbe conseguito, come già evidenziato nella parte in fatto, un punteggio complessivo di 211.25 punti, collocandosi al settimo posto nella graduatoria degli idonei e producendo quindi un effetto utile e concreto (l'immissione in ruolo) che giustifica e legittima la presente impugnazione.

2. SULLA VIOLAZIONE NELL'APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI (DM 25/02/2016 n. 92, INTEGRAZIONE DM 130/2023) E SULLA ERRATA APPLICAZIONE DEL DM 205/2023 (ALLEGATO B)

Quadro normativo e qualificazione del titolo

Il D.M. 25 febbraio 2016, n. 92 indica i criteri e l'elenco dei titoli riconosciuti come titoli di specializzazione per l'insegnamento dell'italiano L2. Tale elenco, è stato aggiornato e integrato con il D.M. n. 130 del 6 luglio 2023, che ha espressamente inserito/riconosciuto determinati Masters (tra cui il Master in Didattica dell'italiano L2) come titoli di specializzazione ai sensi dell'art. 2 del D.M. 92/2016. Ne discende che il Master in possesso della Ricorrente rientra

pienamente nell'alveo dei "*titoli di specializzazione in italiano L2*" ai fini della tabella ministeriale.

L'Allegato B al D.M. n. 205/2023 (la tabella dei titoli valutabili) prevede specifiche voci di attribuzione del punteggio: tra esse la voce B.4.13 (in particolare B.4.13.2) per i Master universitari corrispondenti a 60 CFU (punteggio 1,25 per ciascun titolo valutabile, entro i limiti indicati) e la voce B.4.14 per il "*Titolo di specializzazione in italiano L2 ...*" (punteggio 3,75).

La lettura testuale della tabella mostra che si tratta di due voci distinte, riferite a due profili diversi di valutazione della qualifica ottenuta (una voce per master/diplomi; una voce per la qualifica di specializzazione L2).

Ed infatti, nessuna disposizione del DM 205/2023, del relativo Allegato B, né del Bando di concorso del 6 dicembre 2023, prevede il divieto di valutare la stessa qualifica per più finalità (nello specifico, per due finalità distinte), laddove esso sia idoneo a soddisfare i requisiti di entrambe (titolo universitario/master da un lato; titolo di specializzazione L2 dall'altro).

Ed infatti, a conferma della fondatezza della posizione della Ricorrente nel presente Ricorso, in un'altra procedura concorsuale (classe A022) la Commissione aveva convalidato entrambi i punteggi, con ciò dimostrando la piena compatibilità della valutazione cumulativa. (doc. 9).

Si osserva peraltro come nella Nota di risposta della USR Lazio del 26.9.2025 all'ultima istanza di autotutela presentata dalla Ricorrente, manca un qualsiasi riferimento ad un divieto di assegnare due punteggi diversi alla stessa qualifica, così come qualsiasi motivazione al riguardo (come si dirà meglio *infra*).

3. ECCESSO DI POTERE: DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI; CARENZA DEI PRESUPPOSTI;

CONTRADDITTORIETÀ TRA ATTI AMMINISTRATIVI; ILLOGICITÀ MANIFESTA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE

Si rileva, inoltre, come l'Amministrazione, in entrambe le note di cui in narrativa, si sia limitata ad assegnare un punteggio numerico, senza tuttavia fornire alcuna argomentazione logica e coerente atta a spiegare il percorso seguito che ha condotto al rigetto della cumulazione del punteggio. In particolare, l'Amministrazione non ha in alcun modo chiarito secondo quali criteri, disposizione normativa o, ancora, principio interpretativo, abbia ritenuto che una medesima qualifica (Master in Didattica dell'Italiano lingua non materna) non possa legittimamente valere, ai fini della valutazione dei titoli, sia come Master universitario di I livello (punto B.4.13.2) sia come titolo di specializzazione L2 (punto B.4.14), laddove risponda ai requisiti di entrambi.

In particolare, con l'ultima nota del 26.9.2025 si limita a riconoscere un parziale errore, senza neppure menzionare il riconoscimento cumulativo del titolo né tanto meno ricostruire l'iter logico seguito dall'Ufficio per escluderlo.

Tale omissione determina un evidente vizio di motivazione in contrasto con l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi (art. 3 della Legge 241/1990) nonché la violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa (art. 97 della Costituzione).

Pertanto, si evidenzia altresì una illogicità manifesta tra il provvedimento che (implicitamente) nega la cumulazione e quello - della medesima amministrazione che - in un caso analogo, ha proceduto a riconoscere ambedue le voci di punteggio, senza che sia ravvisabile alcuna differenza di merito o di fatto che giustifichi una diversa applicazione della tabella dei titoli ad identici titoli. Tale disparità integra una manifesta illogicità, irragionevolezza e illegittimità del provvedimento impugnato (e della graduatoria), tale da renderlo

viziato. Peraltro, la circostanza per cui la Nota dell'USR Lazio del 26.9.2025 ammetta "parzialmente" un errore, senza tuttavia procedere ad una alcuna ricostruzione motivata della valutazione per quanto riguarda la parte dell'istanza non accolta, non fa che aggravare il vizio.

Ne consegue proprio che l'assoluta inidoneità motivazionale del giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice rende necessario l'intervento di questo Ill.mo Giudice.

Non v'è dubbio che la particolare natura del provvedimento impugnato - graduatoria - in alcun modo consente di ritenere assolto l'obbligo di motivazione con la semplice indicazione del punteggio attribuito.

DOMANDA CAUTELARE/ISTANZA DI SOSPENSIVA

Attese le notazioni di fatto e diritto sopra enucleate, si insiste pertanto affinché l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regione adito adotti *in primis* gli opportuni provvedimenti cautelari, anche di segno propulsivo, necessari a garantire alla Ricorrente la corretta collocazione in graduatoria ai fini dell'assunzione.

Il *fumus boni juris* è del tutto chiaro oltre che fondato sia in fatto che in diritto.

Il danno grave ed irreparabile è manifesto e la mancata correzione anche in autotutela della graduatoria impugnata comporta al ricorrente notevole danno.

Il suo mancato inserimento genera, ex se ed incolpevolmente, la perdita dell'immissione in ruolo per il Concorso A011.

Alla luce di quanto appena detto appare del tutto manifesta la gravità del "danno conseguenza" generato dal negativo evento in discussione (ascrivibile unicamente all'inerzia ed alla negligenza delle intime P.A.) e determinante la ingiusta esclusione del ricorrente dall'insegnamento.

Tutto ciò premesso e rilevato, la Dott.ssa Guendalina Paton, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

- In via cautelare, Voglia l'Ecc.mo Tar del Lazio adito adottare e disporre i provvedimenti necessari a realizzare l'immissione della Ricorrente nella corretta posizione nella graduatoria finale e nella graduatoria dei vincitori del concorso, considerati e debitamente valutati i titoli dalla medesima posseduti e comprovati, come illustrato in narrativa;
- Nel merito, in accoglimento integrale delle motivazioni enunciate in narrativa, Voglia l'Ecc.mo Tar del Lazio adito disporre l'annullamento, nei limiti dell'interesse della Ricorrente, dei provvedimenti impugnati, come indicati in epigrafe, in una con tutti gli atti ed i provvedimenti, anche di estremi al momento non conosciuti, consequenziali, presupposti o comunque connessi.
- Il tutto, con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio, e restituzione del contributo unificato.

Si chiede di ricevere le comunicazioni di cui all'art. 136 cod. proc. amm. Ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata pec: carlottapaton@ordineavvocatiroma.org / filippoprofili@pec.it;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 6bis, d.P.R. 115/2002, si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ed esente in quanto la Ricorrente, nell'anno precedente all'instaurazione del presente procedimento, ha prodotto un reddito da pubblico impiego inferiore a Euro 38.514,03.

Documenti allegati in copia come da indice/foliario.